



CITTA' DI ROSOLINA

PROVINCIA DI ROVIGO

Municipio

45010 ROSOLINA (RO) Viale Marconi, 24
Codice Fiscale 8100458.029.6
<http://www.comune.rosolina.ro.it>

Tel. 0426 340500 – Telefax 0426 664285
Partita IVA 0068979.029.3
pec: protocollo@pec.comune.rosolina.ro.it



AVVISO INERENTE LA PROCEDURA PER IL RILASCIO DEI NULLA OSTA DI CUI ALL'ART. 28 COMMA 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 114/98 PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE NELL'ARENILE DEMANIALE MARITTIMO DEL COMUNE DI ROSOLINA CON VALIDITA' DI UN ANNO: DAL 1° MAGGIO 2019 AL 30 APRILE 2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I°

VISTO l'art. 48 bis L.R. Veneto n° 33 del 04.11.2002:

“1. L'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime è soggetto a nulla osta da parte del comune competente che stabilisce le condizioni e le modalità per l'accesso alle aree predette nel rispetto delle disposizioni relative alla libera prestazione di servizi previste dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e successive modifiche e integrazioni. (a)

2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il comune, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, determina e rende noto, tramite idonee forme di pubblicità, il numero dei titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica da ammettere all'esercizio del commercio itinerante su area demaniale, suddivisi per tipologie merceologiche. [Il comune stabilisce la durata temporale dei nulla osta con riferimento delle diverse tipologie merceologiche in funzione dell'ammortamento degli investimenti e della remunerazione dei capitali investiti, comunque non inferiore a sette anni e non superiore a dodici. Nei procedimenti di selezione e in caso di pluralità di domande in eccesso rispetto al numero delle assegnazioni previste, dopo la fase transitoria di cui al comma 5, si applicano ai fini della selezione di soggetti i criteri di cui al punto 2) dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 75 del 4 aprile 2013 per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica e la priorità della maggiore professionalità è connessa al maggior numero di presenze pregresse]. (b)(c)

3. Non possono essere ammessi all'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime operatori, purché rispondano alle condizioni e modalità di cui al comma 1, in numero inferiore a quelli già ammessi dall'autorità marittima nell'ultimo anno di competenza che abbiano effettivamente esercitato.

4. Gli operatori interessati inviano le domande fra il 1° febbraio e il 15 marzo successivo. Il comune, entro il 30 aprile successivo, rilascia il nulla osta ai richiedenti, che risultano in possesso dei requisiti, secondo un ordine di priorità determinato dal comune ai sensi del comma 1. (d)

4 bis. Omissis (e)(f)

[4 ter. Ciascuna autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere collegata ad un unico nulla osta per il commercio itinerante sul demanio marittimo in corso di validità. I nulla osta non possono essere ceduti distintamente dall'autorizzazione per il commercio su area pubblica e all'azienda a cui ineriscono.] (g)(h)

[5. Per l'anno 2013 il comune rilascia i nulla osta con durata annuale secondo un ordine di priorità fissato sulla base del criterio della maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante sul demanio marittimo e, in subordine, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche.] (i)(l)

(a) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 13 legge regionale 6 luglio 2012 n° 24 che ha aggiunto alla fine del suddetto comma le parole “nel rispetto delle disposizioni relative alla libera prestazione di

servizi previste dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e successive modifiche e integrazioni.”;

- (b) Comma così modificato da lett. a) comma 1 art. 5 legge regionale 14 maggio 2013, n. 8 che ha aggiunto alla fine del comma le parole “,comunque non inferiore a sette anni e non superiore a dodici. Nei procedimenti di selezione e in caso di pluralità di domande in eccesso rispetto al numero delle assegnazioni previste, dopo la fase transitoria di cui al comma 5, si applicano ai fini della selezione di soggetti i criteri di cui al punto 2) dell’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 75 del 4 aprile 2013 per l’assegnazione dei posteggi su area pubblica e la priorità della maggiore professionalità è connessa al maggior numero di presenze pregresse.”. In precedenza comma modificato da comma 1 art. 16 legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 che ha aggiunto alla fine le parole “Il comune stabilisce la durata temporale dei nulla osta con riferimento delle diverse tipologie merceologiche in funzione dell’ammortamento degli investimenti e della remunerazione dei capitali investiti.”.
- (c) Con sentenza n. 49/2014 (G.U. 1ª serie speciale n. 13/2014) la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 16 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante”, che modifica l’articolo 48-bis della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, per contrasto con i principi di tutela della concorrenza di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”, che prevede che l’autorizzazione per il commercio in forma itinerante abilita a detta attività in tutto il territorio nazionale. La Corte ha, altresì, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 14 maggio 2013, n. 8 “Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifica della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e successive modificazioni e della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni” che modifica il comma 2 dell’articolo 48bis della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, per lesione dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in quanto si tratta di una scelta unilaterale della Regione (trasfusa in un atto di legislazione primaria, adottato senza ricorso al procedimento partecipativo) estendente alla particolare attività di commercio itinerante sulle aree demaniali marittime la normativa statale di cui all’articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”, che affida allo strumento della intesa in sede di Conferenza unificata la individuazione dei criteri per il rilascio ed il rinnovo dei posteggi relativamente alla diversa attività di commercio su aree pubbliche.
- (d) Comma così sostituito dal comma 2 dell’art. 13 legge regionale 6 luglio 2012 n° 24.
- (e) Comma soppresso da lett. b) comma 1 art. 5 legge regionale 14 maggio 2013, n. 8. In precedenza inserito da comma 2 art. 16 legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55.
- (f) Con sentenza n. 49/2014 (G.U. 1ª serie speciale n. 13/2014) la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 16 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante”, che modifica l’articolo 48-bis della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, per contrasto con i principi di tutela della concorrenza di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”, che prevede che l’autorizzazione per il commercio in forma itinerante abilita a detta attività in tutto il territorio nazionale.
- (g) Comma inserito da comma 2 art. 16 legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55.
- (h) Con sentenza n. 49/2014 (G.U. 1ª serie speciale n. 13/2014) la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 16 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure

urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante”, che modifica l’articolo 48-bis della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, per contrasto con i principi di tutela della concorrenza di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”, che prevede che l’autorizzazione per il commercio in forma itinerante abilita a detta attività in tutto il territorio nazionale.

(i) *Comma così sostituito da comma 3 art. 16 legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55.*

(l) *Con sentenza n. 49/2014 (G.U. 1° serie speciale n. 13/2014) la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 16 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante”, che modifica l’articolo 48-bis della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, per contrasto con i principi di tutela della concorrenza di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”, che prevede che l’autorizzazione per il commercio in forma itinerante abilita a detta attività in tutto il territorio nazionale.*

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n° 49/2014, con la quale è stata tra l’altro dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt. 16 L.R. Veneto n° 55/2012 e 5 comma 1 lettera a) L.R. Veneto n° 8/2013 che hanno novellato l’art. 48 bis della L.R. Veneto n° 33/2002, generando un vuoto normativo in materia di procedimento di rilascio dei nulla osta per l’esercizio del commercio itinerante sul demanio marittimo ed in particolare per quanto attiene ai criteri di selezione in caso di pluralità di domande in eccesso rispetto al numero delle assegnazioni previste;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 5 del 29.01.2015 con la quale si è provveduto a modificare l’art. 7 del piano del commercio sulle aree pubbliche “Attività di commercio itinerante nell’arenile demaniale marittimo” alla luce delle motivazioni addotte dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 49/2014 e, pertanto, nel rispetto dei principi e dei contenuti della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.12.2006 relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. “Direttiva Bolkestein”);

VISTO l’art. 7 “Attività di commercio itinerante nell’arenile demaniale marittimo” del piano del commercio sulle aree pubbliche, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 11.04.2006 e da ultimo modificato con delibera di consiglio comunale n° 5 del 29.01.2015, il quale testualmente cita:

Art. 7

Attività di commercio itinerante nell’arenile demaniale marittimo

1. *L’esercizio del commercio in forma itinerante sul demanio marittimo nel Comune di Rosolina è consentito sull’arenile e più specificatamente sulle aree di spiaggia libera, le quali non ricadano in concessioni demaniali, ovvero non costituiscano aree oggetto di destinazione ad altri usi pubblici a favore di amministrazioni statali, regionali o enti locali ai sensi dell’art. 34 del Codice della Navigazione.*

E’ comunque vietato il commercio itinerante nella fascia di arenile di libero transito, costituito dalla fascia di arenile con superficie variabile, che va dalla battigia al limite delle attrezzature con un minimo di mt 5,00 di profondità, nonché nella fascia di arenile individuata dalle N.T.A. del Piano dell’arenile all’art. 4 lettera A – Area di tutela paesaggistica “Foce dell’Adige”, in considerazione delle caratteristiche morfologiche della stessa.

L’esercizio del commercio itinerante sull’arenile demaniale marittimo del Comune di Rosolina oggetto di concessione demaniale, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte del titolare della concessione demaniale, la quale deve essere trasmessa all’amministrazione comunale.

2. *L’esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali consentite, così come specificate al comma 1, è soggetto al rilascio del nulla osta, di cui all’art. 28 comma 9 del decreto legislativo n°*

114/98, da parte dell'ufficio demanio del Comune di Rosolina che stabilisce le condizioni e le modalità per l'accesso alle aree predette nel rispetto delle disposizioni relative alla libera prestazione di servizi di cui al presente regolamento adottate in recepimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'Ufficio demanio marittimo turistico ricreativo del Comune di Rosolina, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, determina e rende noto, tramite idonee forme di pubblicità (pubblicazione all'albo pretorio comunale e sul sito istituzionale del Comune di Rosolina), il numero di titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, suddivisi per tipologie merceologiche, da ammettere all'esercizio del commercio itinerante sulle aree demaniali marittime consentite.

Al fine dell'individuazione del numero dei soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, suddivisi per tipologie merceologiche, da ammettere all'esercizio del commercio itinerante sulle aree demaniali marittime consentite si deve tener conto dei seguenti presupposti:

A) L'art. 48 bis legge regione Veneto n° 33/2002 al comma 3 stabilisce che non possono essere ammessi all'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime operatori, purchè rispondano alle condizioni e modalità di cui al comma 1 del medesimo art. 48 bis, in numero inferiore a quelli già ammessi dall'autorità marittima nell'ultimo anno di competenza che abbiano effettivamente esercitato. A tal proposito, si rileva che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Chioggia ha trasmesso una nota, acquisita al protocollo comunale al n° 208 in data 05.01.2007, nella quale comunica che nell'ultimo anno di competenza (2006) è pervenuta, relativamente alla spiaggia di Rosolina Mare, una sola istanza per l'esercizio del commercio itinerante, e che per tale istanza era stata predisposta la prevista autorizzazione, senza tuttavia che quest'ultima venisse mai ritirata.

- B) La scarsità e la limitazione delle risorse naturali in cui è consentito l'esercizio del commercio in forma itinerante sull'arenile demaniale marittimo del Comune di Rosolina, così come sopra delineato.

A tal proposito si evidenzia che l'arenile del Comune di Rosolina ha un fronte mare complessivo di circa ml 13.000. Parte consistente dell'arenile in esame è oggetto di concessioni demaniali marittime, ovvero è destinato ad altri usi pubblici ai sensi dell'art. 34 del Codice della Navigazione.

Le aree in cui i soggetti assegnatari dei nulla osta, di cui all'art. 28 comma 9 del decreto legislativo n° 114/98, possono esercitare l'attività di commercio itinerante rappresentano delle risorse naturali limitate in quanto consistono in n° 7 spiagge libere (moduli di arenile aventi fronte mare di ml 50 – 60 ciascuno), fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 comma 1 relativamente all'esercizio del commercio itinerante all'interno degli stabilimenti balneari.

L'afflusso di turisti nelle spiagge libere è particolarmente elevato e, pertanto, l'individuazione del numero di soggetti ai quali rilasciare i nulla osta di cui all'art. 28 comma 9 del decreto legislativo n° 114/98 deve avvenire salvaguardando le esigenze di sicurezza ed incolumità pubblica anche in considerazione dell'eventuale necessità di intervenire in tale ambito da parte dei mezzi e del personale di soccorso e di pubblica sicurezza.

Considerata verosimile l'ipotesi in cui tutti i soggetti assegnatari dei nulla osta di cui all'art. 28 comma 9 del decreto legislativo n° 114/98 possano trovarsi ad esercitare l'attività in esame con l'ausilio di banchi mobili anche motorizzati elettricamente o a

trazione servo assistita nel medesimo modulo di arenile destinato a spiaggia libera, fermo restando l'obbligo di rispettare la normativa e le relative prescrizioni disposte per tale tipo di attività, si deve determinare un contingente per l'assegnazione dei nulla osta di che trattasi nel rispetto del principio di ragionevolezza e proporzionalità. Alla luce dei presupposti e delle considerazioni sopra esposti, viene individuato nel numero pari a 4 i nulla osta da rilasciare, ai sensi dell'art. 28 comma 9 del decreto legislativo n° 114/98, per l'esercizio del commercio itinerante sull'arenile demaniale marittimo del Comune di Rosolina, così suddivisi:

- n° 3 per il settore non alimentare,
- n° 1 per il settore alimentare.

4. *Gli operatori interessati devono inviare all'ufficio demanio marittimo turistico ricreativo del Comune di Rosolina, fra il 1° febbraio ed il 15 marzo successivo, le domande comprensive di autocertificazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi richiesti dall'art. 71 del decreto legislativo n° 59 del 26.03.2010, nonché quelli previsti dall'art. 5 del decreto legislativo n° 114/98, così come modificato dal decreto legislativo 26.03.2010 n° 59, quest'ultimo a sua volta modificato dal decreto legislativo 06.08.2012 n° 147. All'istanza deve essere allegata, inoltre, autocertificazione attestante il possesso dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 28 comma 1 lett. b) del decreto legislativo n° 114/98 ovvero di altro titolo a tal fine rilasciato e diversamente denominato dalla normativa vigente nello Stato dell'Unione Europea presso il quale l'operatore ha la propria sede ed il possesso dell'autorizzazione sanitaria nel caso di richiesta attinente il settore alimentare, nonché la regolarità ai fini previdenziali, contributivi e fiscali.*

L'ufficio demanio marittimo turistico ricreativo, entro il 30 aprile successivo, sentito preventivamente il parere dell'ufficio commercio in merito alla verifica dei requisiti soggettivi, rilascia a seguito di apposita procedura di selezione il nulla osta ai richiedenti, che risultano in possesso dei requisiti, nel limite del numero di 4 nulla osta così come sopra specificati, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) *maggiore professionalità acquisita sulla base del maggior numero di presenze pregresse legittimate dalla titolarità di nulla osta, ai sensi dell'art. 28 comma 9 del decreto legislativo n° 114/98 ovvero di altri titoli diversamente denominati dalla normativa vigente negli altri Stati membri dell'Unione Europea che ne legittimano la conduzione, in precedenti stagioni estive per la stessa attività correlata all'effettivo esercizio della stessa;*
- b) *in subordine, vale a dire in caso di parità tra due o più richiedenti, sulla base del criterio della maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, desumibile dalla decorrenza di iscrizione per tale specifica tipologia di attività al Registro Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o al registro / all'albo equivalente previsto dall'ordinamento dello stato dell'unione europea presso il quale l'operatore ha la propria sede.*

5. *L'attività deve essere esercitata senza l'uso di attrezzature fisse, mezzi nautici o veicoli, è consentito l'utilizzo di idonei banchi mobili anche motorizzati elettricamente o a trazione servo assistita, aventi le seguenti dimensioni massime:*

• *settore non alimentare:*

- *larghezza m 1,50*
- *lunghezza m 2,00*
- *altezza m 1,30 con la prescrizione che la merce non deve essere posta a contatto con il terreno.*

• *settore alimentare:*

- *larghezza m 1,50*
- *lunghezza m 2,00*
- *altezza m 1,30*

con la prescrizione di attenersi a quanto stabilito dall'art. 15 del Piano del Commercio su Aree Pubbliche di Rosolina, con particolare attenzione ai commi 1, 6 e 7, i quali testualmente citano:

“comma 1: Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite dall'ordinanza del Ministro della Salute del 3 aprile 2002 e da leggi e regolamenti vigenti in materia.

comma 6: I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:

a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;

b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a 1.00 metro;

c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.

comma 7: Le disposizioni di cui al comma 6, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.”.

Le attrezzature di cui intendono avvalersi gli operatori non dovranno comunque costituire pericolo per la pubblica incolumità, né per la tutela dell'igiene e della sanità.

6. In considerazione dell'entità e delle caratteristiche delle attrezzature consentite per l'esercizio del commercio itinerante sull'arenile demaniale marittimo del Comune di Rosolina e, pertanto, in funzione dell'ammortamento degli investimenti e della remunerazione dei capitali investiti, il nulla osta viene rilasciato con una durata temporale pari ad 1 anno e più precisamente per il periodo: dal 1° maggio (dell'anno di rilascio) al 30 aprile (dell'anno successivo a quello del rilascio).
7. Il nulla osta di che trattasi ha carattere personale e l'attività di commercio itinerante sulle aree demaniali marittime consentite può essere esercitata dal soggetto titolare del nulla osta ovvero da un sostituto, fermo restando che la sostituzione del titolare dovrà avvenire nel rispetto delle normative sul rapporto di lavoro previdenziali, fiscali e dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Il sostituto potrà, quindi, essere legato al titolare del nulla osta demaniale de quo da un contratto di lavoro secondo le forme consentite dalla normativa vigente in materia, ovvero potrà essere un coadiutore familiare, un socio, il tutto comunque nel rispetto delle normative sopra richiamate e di tutte le altre disposizioni vigenti in materia. Il tipo di rapporto in essere tra il sostituto ed il titolare del nulla osta de quo potrà essere attestato da questo ultimo tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, unita a copia fotostatica di un valido documento d'identità del sottoscrittore, la cui veridicità può essere accertata in sede di controllo dagli organi / uffici di competenza ai sensi del D.P.R. n° 445/2000.
8. L'attività deve essere esercitata in conformità a quanto disposto dall'art. 4 comma 3 L. R. Veneto n° 10 del 06.04.2001 in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
9. E' obbligo del titolare esibire in originale, in qualsiasi momento, a richiesta del personale degli organi di vigilanza l'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante, il nulla osta dell'Ufficio demanio, l'eventuale autorizzazione rilasciata dal titolare dello stabilimento balneare.

Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga da parte del sostituto, così come individuato al comma 7, oltre alla sopra citata documentazione egli è tenuto ad esibire in originale la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata dal titolare del nulla osta demaniale, con allegata copia fotostatica del documento di identità di questo ultimo, inerente il rapporto con il sostituto, così come meglio specificato nel già citato comma 7.

10. *E' vietata la vendita di prodotti non appartenenti al settore merceologico per il quale è stato rilasciato il nulla-osta di cui all'art. 28 comma 9 del decreto legislativo n° 114/98.
L'attività commerciale deve essere esercitata senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti con grida e schiamazzi, o importunare le persone con insistenti offerte di merci e senza limitazione o pregiudizio per le attività balneari.*
11. *Per motivi di ordine e sicurezza pubblica potranno essere fissate delle limitazioni agli orari in cui può essere esercitato il commercio itinerante.*
12. *L'esercizio del commercio in forma itinerante nell'arenile demaniale marittimo senza il prescritto nulla-osta comunale è punito con le sanzioni previste dall'art. 29, comma 1, del Decreto Legislativo n° 114/98.*

DATO ATTO che alla luce di quanto disposto dall'art. 7 del piano del commercio su aree pubbliche del Comune di Rosolina, approvato con delibera di consiglio comunale n° 32 del 11.04.2006 , così come da ultimo modificato con delibera di consiglio comunale n° 5 del 29.01.2015:

- è stato individuato nel numero pari a 4 i nulla osta da rilasciare, ai sensi dell'art. 28 comma 9 del decreto legislativo n° 114/98, per l'esercizio del commercio itinerante nell'arenile demaniale marittimo del Comune di Rosolina, così suddivisi:
 - n° 3 per il settore non alimentare,
 - n° 1 per il settore alimentare;
- il rilascio dei nulla osta di che trattasi, nel limite del numero di 4, così come sopra specificati, avverrà secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) maggiore professionalità acquisita sulla base del maggior numero di presenze pregresse legittimate dalla titolarità di nulla osta , ai sensi dell'art. 28 comma 9 del decreto legislativo n° 114/98 ovvero di altri titoli diversamente denominati dalla normativa vigente negli altri Stati membri dell'Unione Europea che ne legittimano la conduzione, in precedenti stagioni estive per la stessa attività correlata all'effettivo esercizio della stessa;
 - b) in subordine, vale a dire in caso di parità tra due o più richiedenti, sulla base del criterio della maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, desumibile dalla decorrenza di iscrizione per tale specifica tipologia di attività al Registro Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o al registro / all'albo equivalente previsto dall'ordinamento dello stato dell'unione europea presso il quale l'operatore ha la propria sede.
- l'attività deve essere esercitata senza l'uso di attrezzature fisse, mezzi nautici o veicoli, è consentito l'utilizzo di idonei banchi mobili anche motorizzati elettricamente o a trazione servo assistita, aventi le seguenti dimensioni massime:
 - settore non alimentare:
 - larghezza m 1,50
 - lunghezza m 2,00
 - altezza m 1,30 con la prescrizione che la merce non deve essere posta a contatto con il terreno.
 - settore alimentare:
 - larghezza m 1,50
 - lunghezza m 2,00
 - altezza m 1,30

con la prescrizione di attenersi a quanto stabilito dall'art. 15 del Piano del Commercio su Aree Pubbliche di Rosolina, con particolare attenzione ai commi 1, 6 e 7, i quali testualmente citano:

"comma 1: Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di

carattere igienico sanitario stabilite dall'ordinanza del Ministro della Salute del 3 aprile 2002 e da leggi e regolamenti vigenti in materia.

comma 6: I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:

- a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
- b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a 1.00 metro;
- c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.

comma 7: Le disposizioni di cui al comma 6, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.”.

Le attrezzature di cui intendono avvalersi gli operatori non dovranno comunque costituire pericolo per la pubblica incolumità, né per la tutela dell'igiene e della sanità.

- in considerazione dell'entità e delle caratteristiche delle attrezzature consentite per l'esercizio del commercio itinerante sull'arenile demaniale marittimo del Comune di Rosolina e, pertanto, in funzione dell'ammortamento degli investimenti e della remunerazione dei capitali investiti, il nulla osta viene rilasciato con una durata temporale pari ad 1 anno e più precisamente per il periodo: dal 1° maggio (dell'anno di rilascio) al 30 aprile (dell'anno successivo a quello del rilascio);

Vista la determina del I° Settore – demanio marittimo turistico ricreativo n° 35 del 31.01.2019, con la quale è stato approvato il presente avviso;

Visti:

- il Codice della Navigazione ed il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;
- la L.R. Veneto n° 33 del 04.11.2002 e ss.mm.ii.;

AVVISA

gli operatori titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28 comma 1 lett. b) del decreto legislativo n° 114/98 ovvero di altro titolo a tal fine rilasciato e diversamente denominato dalla normativa vigente nello Stato dell'Unione Europea presso il quale l'operatore ha la propria sede, che qualora intendano esercitare l'attività di commercio itinerante nell'arenile demaniale marittimo del Comune di Rosolina nel periodo dal 1° maggio 2019 al 30 aprile 2020, gli stessi sono tenuti a presentare domanda nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di bollo, al **Comune di Rosolina – Ufficio Protocollo, nei termini perentori che vanno dal 1° FEBBRAIO 2019 al 15 MARZO 2019**

RENDE NOTO

che saranno ammessi all'esercizio del commercio itinerante nell'arenile demaniale marittimo del Comune di Rosolina **n° 4 operatori** titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica di cui all'art. 28 comma 1 lett. b) del decreto legislativo n° 114/98 ovvero di altro titolo a tal fine rilasciato e diversamente denominato dalla normativa vigente nello Stato dell'Unione Europea presso il quale l'operatore ha la propria sede, **di cui n° 3 operatori per il settore non alimentare e n° 1 operatore per il settore alimentare.**

Il commercio itinerante sulle aree consentite dell'arenile demaniale marittimo del Comune di Rosolina deve essere esercitato nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del piano del commercio su aree pubbliche del Comune di

Rosolina, da ultimo modificato con delibera di consiglio comunale n° 5 del 29.01.2015 e sopra riportato.

Entro il 30 aprile 2019 il comune di Rosolina rilascerà i nulla osta di che trattasi secondo un ordine di priorità fissato secondo i seguenti criteri:

- a) maggiore professionalità acquisita sulla base del maggior numero di presenze pregresse legittimate dalla titolarità di nulla osta, ai sensi dell'art. 28 comma 9 del decreto legislativo n° 114/98 ovvero di altri titoli diversamente denominati dalla normativa vigente negli altri Stati membri dell'Unione Europea che ne legittimano la conduzione, in precedenti stagioni estive per la stessa attività correlata all'effettivo esercizio della stessa;
- b) in subordine, vale a dire in caso di parità tra due o più richiedenti, sulla base del criterio della maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, desumibile dalla decorrenza di iscrizione per tale specifica tipologia di attività al Registro Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o al registro / all'albo equivalente previsto dall'ordinamento dello stato dell'unione europea presso il quale l'operatore ha la propria sede.

In considerazione dell'entità e delle caratteristiche delle attrezzature consentite per l'esercizio del commercio itinerante nell'arenile demaniale marittimo del Comune di Rosolina e, pertanto, in funzione dell'ammortamento degli investimenti e della remunerazione dei capitali investiti, il nulla osta viene rilasciato con una durata temporale pari a 1 anno: dal 1° maggio 2019 al 30 aprile 2020.

Le domande, redatte secondo l'apposito schema, devono essere comprensive di:

- autocertificazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi richiesti dall'art. 71 del decreto legislativo n° 59 del 26.03.2010, così come modificato dal decreto legislativo 06.08.2012 n° 147;
- autocertificazione attestante il possesso dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 28 comma 1 lettera b) del decreto legislativo n° 114/98 ovvero di altro titolo a tal fine rilasciato e diversamente denominato dalla normativa vigente nello Stato dell'Unione Europea presso il quale l'operatore ha la propria sede;
- autocertificazione attestante il possesso dell'autorizzazione sanitaria nel caso di richiesta attinente al settore alimentare;
- autocertificazione attestante la regolarità ai fini previdenziali, contributivi e fiscali.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere precisato il settore merceologico di vendita.

Inoltre, alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- 1) in caso di cittadino extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
- 2) documentazione utile ai fini della formazione della graduatoria del bando tra i quali la **documentazione comprovante l'effettivo esercizio dell'attività** (ad esempio: copia delle fatture di acquisto merce).

La documentazione comprovante l'effettivo esercizio dell'attività deve essere prodotta per ogni singola stagione balneare / singolo periodo in cui si è stati autorizzati e, pertanto, la mancata produzione della stessa comporta che la presenza correlata a tale stagione balneare / periodo non possa essere computata ai fini della redazione della graduatoria.

Saranno escluse dalla graduatoria le domande:

- a) **pervenute al Comune in data antecedente il 1° FEBBRAIO 2019 e successive al termine ultimo del 15 MARZO 2019.** Per partecipare alla selezione i concorrenti dovranno far pervenire la domanda, a pena di esclusione, all'ufficio protocollo del Comune di Rosolina – Viale Marconi n° 24 a decorrere dal **1° FEBBRAIO 2019 ed entro le ore 13.00 del giorno 15 MARZO 2019.** Non è obbligatorio utilizzare il servizio postale e farà, pertanto, fede esclusivamente il timbro di protocollo accanto al quale, l'ultimo giorno consentito per la presentazione delle domande vale a dire il 15 marzo 2019, il ricevente apporrà l'ora di ricezione. Non saranno valutati, pertanto, i plichi pervenuti oltre il termine fissato, ancorché inviati a mezzo del servizio postale o di corriere, restando la responsabilità per il mancato o ritardato arrivo esclusivamente in capo al mittente.
- b) **non sottoscritte secondo le modalità previste dalla legge, ovvero quando:**
 1. **la sottoscrizione non sia stata apposta in presenza di un pubblico ufficiale competente a ricevere la domanda e ad identificare il sottoscrittore annotando gli estremi del documento di identità in corso di validità**

ovvero

all'istanza, debitamente sottoscritta, non sia stata allegata fotocopia, ancorchè non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;

2. prive degli elementi soggettivi e oggettivi necessari ai fini della predisposizione della graduatoria e dei documenti suindicati da allegare alla domanda stessa.

Il competente ufficio comunale, sulla base delle domande regolari e ammissibili pervenute nei termini di cui al presente avviso, provvederà a redigere due distinte graduatorie, di cui una afferente il settore alimentare e l'altra il settore non alimentare e, pertanto, ad assegnare sulla base della risultanza delle due graduatorie, n° 1 nulla osta per il settore alimentare e n° 3 nulla osta per il settore non alimentare.

Rosolina, 31.01.2019

Il Responsabile del Settore I°

Dot.ssa Arianna Donà



Allegato: modello di domanda di partecipazione